

R E G O L A M E N T O

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 3 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati; in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali dichiarati equiparati ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b).

2. Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. menzionato.

3. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n.1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per informatica:

- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
- Accoppiati quali carta plastificata, carta metalizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metalizzati e simili
- Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- Paglie e prodotti di paglia
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA E SUPERFICI E VANI NON TASSABILI

1. La tassa e' dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del Servizio di Nettesza Urbana.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti vi e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. I produttori dei rifiuti speciali, tossici o nocivi dovranno denunciare, entro i termini di legge, l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, tali rifiuti, allegando l'eventuale documentazione.

6. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

7. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, per effetto di norme

* da 2 a 8 alloggi	10 per cento
* da 9 a 16 alloggi	6 per cento
* da 17 a 30 alloggi	4 per cento
* oltre 30 alloggi	2 per cento

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

7. Nel caso di locali di multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente punto 7, di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita'.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 5, punto 7).

4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia della cessazione e' stata presentata all'Ufficio Tributi - Finanza Territoriale e debitamente accertata.

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 8 - TARIFFE

1. La tassa e' commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonche' all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti come stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ed esecutive a norma di legge e trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale, con separato provvedimento.

2. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno: in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'azienda che effettua il servizio, e' tenuta a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

spettacolo o dell'attività';

- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, con vitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;

4. La superficie tassabile delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistano.

5. Si considerano aree tassabili:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'. Riduzione del 30%

4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo, nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui al punto 3) lett. b), risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale (tabella E - Tariffe) - Riduzione del 30%.

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori o occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie, di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai punti 3 e 4: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

2. A categoria determinata, la tariffa deve essere applicata in misura unitaria al complesso soggetto di tassa.

3. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono cosi' classificati:

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La tassa e' commisurata alla superficie:

- a) dei locali e delle aree, comprese tettoie e simili e tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso;
- b) delle aree adibite a comeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto e di qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti o a questi assimilabili, ancorche' costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ai sensi dei punti precedenti.

2. Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilizie, di rispetto, adiacenti e simili) destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovansi oggettivamente in rapporto funzionale, nonche' quelle destinate in modo non occasionale all'esercizio di una attivita' qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio.

3. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dal rogito di acquisto o del contratto d'affitto se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione se trattasi di area pubblica.

4. L'abitazione ed il garage costituiscono una unica unita' immobiliare ai soli fini dell'applicazione della tassa.

ART. 13 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

- a) locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- b) locali adibiti al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- c) scuola pubbliche e parificate;

2. Nelle tassazioni di appartamenti, che per essere ubicati in antichi palazzi e in fabbricati dichiarati monumenti nazionali eccedono le normali dimensioni e l'effettivo bisogno delle famiglie che li occupano, la tassazione sara' limitata ad una superficie massima complessiva, per ogni unita' familiare, di 350 metri quadrati.

3. Per i locali delle abitazioni private di tipo economico, popolare, ultrapopolare, condotti o comunque occupati da nuclei che non eccedano le due unita' ed aventi entrambe compiuto, nell'anno di tassazione, il sessantacinquesimo anno di eta', la tassa applicata in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sara' ridotta fino ad un massimo del 50 per cento (Tabella B - Tariffe), previa valutazione dei redditi posseduti dagli occupanti debitamente documentati.

DECORRENZA 01.01.1995

4. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa e' dovuta nella misura del 30 per cento della tariffa attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso (Tabella B - Tariffe).

5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero esercizio dell'attivita' dell'utente, o e' effettuato in grave violazione della prescrizione del presente regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al 20 per cento (Tabella B - Tariffe).

aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' locali ed aree private.

2. Si intende temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

3. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o in mancanza di corrispondente voce, della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento (Tabella B - Tariffe).

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, o mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

6. Sono esenti dal pagamento di cui al comma 1:

a) le occupazioni temporanee e non ricorrenti di locali ed aree pubblici, di suolo pubblico o aree gravate di pubblico passaggio, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b) l'occupazione per manifestazioni riguardanti le attivita' istituzionali dello Stato, delle Regioni, della Provincia, del Consorzio di Comuni.

RT. 17 - DENUNCIA INIZIALE

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggette alla tassa, e' obbligato entro il 20 gennaio successivo all'inizio del-

5. Non si ritengono valide, ai fini della denuncia, quelle presentate in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, in tale circostanza gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al punto 4, dell'art.17.

ART. 19 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CESSAZIONE

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno per l'esercizio successivo.

2. Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità, potranno avere luogo, nei casi di omissioni della relativa denuncia, solo per duplicazione.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia, ai fini dell'applicazione dei disposti del presente regolamento.

ART. 20 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, lo stesso puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere:

- a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove;

Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e sopra-tassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, sezione staccata di Milano, dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento, nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del citato D.Lgs. 507/93.

ART. 22 - ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

1. La riscossione della tassa e' effettuata mediante ruolo nomi nativi nei modi e termini stabiliti dal D.P.R. 602/1973.

2. Per l'accertamento e la riscossione della tassa si osservano le disposizioni di cui al Capo III^o articoli 71 e 72 del D.Lgs. n.507 del 15 novembre 1993.

3. Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

Sino alla data di insediamento delle Commissioni tributarie Provinciali e Regionali previste dall'art. 42 comma 1^o del D.Lgs. 545/1992, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 77 del D.Lgs. 546/1992 e pertanto i ricorsi devono essere presentati alla Direzione Regionale delle Entrate - Sezione staccata di Milano (1^o grado) ed al Ministero delle Finanze (2^o grado).

4. Per il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta si appli-
cano le disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n.507 del 15
novembre 1993.

I N D I C E

Art. 1 - Gestione del servizio	pag. 2
Art. 2 - Oggetto della tassa	" 2
Art. 3 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	" 3/4
Art. 4 - Presupposto della tassa e superfici e vani non tassabili	" 5
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	" 6/7
Art. 6 - Esclusione dalla tassa	" 7/8
Art. 7 - Decorrenza e annualita' della tassa	" 8/9
Art. 8 - Tariffe	" 9
Art. 9 - Commisurazione	" 10/12
Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso	" 12/13
Art. 11 - Classificazione dei locali tassabili	" 13/14
Art. 12 - Determinazione della superficie tassabile	" 15
Art. 13 - Esenzioni	" 15/16
Art. 14 - Agevolazioni speciali	" 16
Art. 15 - Riduzioni ed agevolazioni	" 16/18
Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento	" 18/19
Art. 17 - Denuncia iniziale	" 19/20
Art. 18 - Contenuto della denuncia	" 20/21
Art. 19 - Denuncia di rettifica e cessazione	" 21
Art. 20 - Poteri del Comune	" 21/22
Art. 21 - Sanzioni	" 22/23
Art. 22 - Accertamento, contenzioso, riscossione, rimborsi	" 22
Art. 23 - Funzionario responsabile	" 24
Art. 24 - Disposizioni finali	" 24

di igiene della persona e domestica (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie e servizi affini) - distributori di carburante - aree adibite a fiere, manifestazioni;

Cat. 6^a * locali destinati ad uso:
esercizi commerciali all'ingrosso;

Cat. 6^b * locali destinati ad uso:
magazzini - negozi generi vari;

Cat. 7^ * locali destinati ad uso:
negozi alimentari e loro dipendenze - depositi commerciali - pasticcerie, sale da the, latterie, gelaterie e simili;

Cat. 7^a * locali destinati ad uso:
ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, paninoteche, circoli privati con ristorazione (enoteche ecc) - mense e circoli con annesso bar;

Cat. 7^b * locali destinati ad uso:
fioristi - mercato all'ingrosso ortofrutticolo - mercato coperto - banchi di posteggio fisso su aree pubbliche;

Cat. 7^c * locali destinati ad uso:
commercio ingrosso alimentari - grandi magazzini e supermercati;

Cat. 7^d * locali destinati ad uso:
magazzini - negozi alimentari

Cat. 8^ * locali destinati ad uso:
stabilimenti e magazzini industriali - laboratori e magazzini artigianali - tettoie ed aree industriali ed artigianali - mense aziendali - autorimesse - autostazioni (autorimessa o deposito) - magazzini di spedizione - serre floricoltori - autorimesse private;

TABELLA B) - TARIFFE

Allegato al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

A) PERTINENZE O ACCESSORI

Le aree e i locali di pertinenza o accessori degli immobili soggetti a tassazione sono così considerate:

1. per le parti comuni del condominio che possono produrre rifiuti viene determinato un aumento della superficie dichiarata in ragione del numero dei condomini determinata nel modo seguente: (art. 5.6)

* da 2 a 8 alloggi	10 per cento
* da 9 a 16 alloggi	6 per cento
* da 17 a 30 alloggi	4 per cento
* oltre 30 alloggi	2 per cento

2. Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al punto c) sono computate: (art. 10.1)

* superficie: per il 50 per cento

3. Per le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate: (art. 10.2)

* superficie: per il 25 per cento

B) AGEVOLAZIONI

Sono fissate le seguenti riduzioni alla tariffa:

1. Abitazioni con unico occupante: (art. 10.3/a)

* tariffa: ridotta del 30 per cento

8. Per le zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati: (art. 15.4)

* tariffa: in misura del 30 per cento

9. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero esercizio dell'attivita' dell'utente o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento del servizio di nettezza urbana relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire del servizio di raccolta: (art. 15.6)

* tariffa: in misura del 20 per cento

10. Per le attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo alle entrate rapportate al gettito e costo del servizio, la tariffa in vigore, in sede di determinazione, tenuto conto del tipo di intervento effettuato e il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti: (art. 15.8)

* tariffa: ridotta del 20 per cento

C) TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o in mancanza di corrispondente voce, dalla categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantita

6. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cui all'art. 16 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

E) ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

- a) locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- b) locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
- c) locali adibiti al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d) scuole pubbliche e parificate;
- e) locali occupati da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite dal Comune, limitatamente per quelli direttamente occupati e con la esclusione dei subaffittati;
- f) locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quali ad esempio: locali ad uso abitazione, anche arredati, ma privi di servizi di fornitura di energia elettrica, acqua e gas (disdetta contratti).